



## **Regolamento comunale per l'istituzione del Bonus Bebè**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2025*

### **INDICE**

[ART.1 FINALITÀ](#)

[ART.2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI](#)

[ART.3 AMMONTARE E GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO](#)

[ART.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)

[ART. 5 TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO](#)

[ART.6 CUMULABILITÀ](#)

[ART.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE](#)

[ART. 8 VERIFICHE](#)

[ART.9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA](#)

[ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE](#)

## **ART. 1 FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione, agli aventi diritto, dei contributi una tantum denominati "Bonus Bebè" correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.
2. Tale sostegno economico, oltre a contribuire alle spese conseguenti alla nascita/adozione di figli, vuole essere una forma di incentivo all'incremento demografico della Comunità.

## **ART.2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

1. Il contributo è concesso ai nuclei familiari, in occasione della nascita/adozione di un figlio, sulla scorta del possesso dei seguenti requisiti:
  - a. che entrambi genitori siano residenti nel Comune di Fossa, di cui uno da almeno 12 mesi, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
  - b. che il nascituro/minore venga iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Fossa;

Tali condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

2. La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori.

## **ART.3 AMMONTARE E GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'importo del contributo di cui al presente regolamento viene fissato nella misura di €500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun figlio nato/adottato;
2. nell'ipotesi di parto plurimo o adozione di più minori, alla famiglia spetterà il contributo dovuto per ciascun figlio.
3. Il contributo verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare.
4. Qualora a causa del numero dei richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del contributo minimo a tutti i richiedenti, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero, ad evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al successivo art.9 del presente regolamento.

## **ART.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande devono essere compilate, in carta semplice, unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici comunali e pubblicati sul sito internet del Comune medesimo. Le stesse, debitamente sottoscritte, devono essere corredate dalla copia del documento di identità del richiedente.
2. Le domande devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dall'iscrizione del nascituro/adottato all'anagrafe del Comune di Fossa.
3. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), che attesti lo stato e le qualità personali possedute dai richiedenti e il possesso dei requisiti.

#### **ART.5 TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo verrà erogato entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto agli artt.3 e 9 del presente Regolamento.

#### **ART. 6 CUMULABILITÀ**

1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della persona e della famiglia.

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2025 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 8 VERIFICHE**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.
3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

#### **ART.9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie, L'Amministrazione potrà sospendere l'accettazione delle domande con apposita Delibera della Giunta Comunale.

#### **ART. 10 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.